



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email: info@cattolica.net

pec: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

SETTORE 5



ORDINANZA N. 86/ 2022 del 28 apr 2022

OGGETTO: RACCOLTA DOMICILIARE "PORTA A PORTA": DIVIETO DI POSIZIONARE I CONTENITORI PRIVATI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SU AREA PUBBLICA.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 198 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

Vista la Convenzione per regolare i rapporti tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di Rimini ed HERA S.p.A. per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, sottoscritta il 14 marzo 2002 ed adeguata il 14 marzo 2005;

Visto il Disciplinare Tecnico relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sottoscritto in data 12/11/2007 e approvato con delibere del CDA dell'ATO 9 n. 22 e 23 del 09/11/2007;

Visto il Piano d'Ambito del Servizio Gestione Rifiuti Urbani ed Assimilati della Provincia di Rimini approvato con delibera del CDA dell'ATERSIR n. 57 del 25/07/2018;

Vista la delibera di Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 1447 del 27 Settembre 2010 "*Misure per la gestione della fase transitoria conseguente all'individuazione delle funzioni fondamentali di cui all'art. 14 c. 27 della Legge 122 del 2010 in relazione ai Servizi Pubblici Ambientali*" in cui si delibera che "*i vigenti atti di affidamento, così come i contratti di servizio e le convenzioni attuative dei primi (omissis)..., non possono essere oggetto di nuovi affidamenti anche sotto forma di proroghe o rinnovi (omissis). I soggetti gestori sono comunque tenuti a garantire la continuità del servizio pubblico e gli interventi anche relativi a reti ed impianti sino all'attivazione della nuova gestione*";

Vista la Delibera di Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 1690 del 21 Novembre 2011 "*Misure per la gestione della fase conseguente all'attuazione della Legge 23 Dicembre 2009 n. 191 art.2 c. 186-bis e dei recenti adeguamenti della disciplina dei servizi pubblici locali*" che riconferma la validità della suddetta delibera di G.R. n. 1447/10 e delle relative disposizioni;

Vista la L.R. Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Vista la L.R. Emilia Romagna n. 16 del 5 ottobre 2015 "*Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi"*, che prevede all'art. 10 che ATERSIR definisca criteri omogenei a livello regionale per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni della modalità di raccolta dei rifiuti urbani da parte degli utenti nonché l'ammontare delle medesime, lasciando in capo ai Comuni le

competenze in materia di accertamento e contestazione delle violazioni nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative.

Vista la Delibera di Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 51 del 26 luglio 2016 ad oggetto *“Servizio di gestione integrata rifiuti urbani – Approvazione del Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio”*.

Vista la Delibera di Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 34 del 19 aprile 2018 ad oggetto: *“Servizio Gestione Rifiuti – Approvazione del Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1 comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. (Aggiornamento 2018)”*.

Considerato che il Regolamento sopra citato costituisce la base giuridica per attivare un sistema regolatorio e sanzionatorio a livello locale, che si rende necessario ancor più oggi alla luce dell'inserimento del servizio di raccolta “porta a porta”, esteso su tutto il territorio e la tariffazione corrispettiva puntuale (TCP);

Visto che la vigente Ordinanza Comunale Prot. N. 18743/2008 del 25.07.2008, relativa alla corretta modalità di utilizzo dei contenitori della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati, da parte delle utenze domestiche e non domestiche, non è più sufficiente alla luce delle modifiche avvenute nella gestione del servizio di igiene urbana;

Visto che:

- con Delibera del Consiglio d'Ambito n. 8 del 31.03.2018, ATERSIR ha approvato il Piano Economico Finanziario e la relazione tecnica presentata dal gestore del Servizio HERA S.p.A, la quale prevede il passaggio dalla TARI alla TCP, a partire dal 01.01.2019 previa fase di sperimentazione nel 2018.

Richiamate:

- la Delibera di G. C. n. 131/2017 con cui l'Amministrazione comunale di Cattolica ha incaricato la società ESPER di Torino per la redazione di un *“Progetto di Ottimizzazione del Servizio di Igiene urbana per il Comune di Cattolica,”* propedeutico alla definizione della tariffazione puntuale;

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 15.05.2018 con cui è stata approvata la riorganizzazione del servizio di Igiene Urbana secondo quanto previsto, nel *“Progetto di Raccolta differenziata con l'estensione del “porta a porta” su tutto il territorio comunale e l'attivazione della tariffazione puntuale”*, redatto dal Gestore Hera S.p.A, del 10.01.2018 prot. 987, allegato al (PEF) 2018, approvato da Atersir (C.AMB/8/2018 del 31.01.2018);

- la Delibera di Giunta Municipale n. 152 del 21.09.2018 con la quale è stata approvata la Convenzione che regola l'accesso ai dati *“Approvazione schema di convenzione con Hera S.p.A. per l'accesso alle banche dati comunali ai fini dell'applicazione della Tariffazione corrispettiva puntuale”*.

- la Delibera di Consiglio Comunale n.7 del 18.02.2019 con cui è stato approvato il *“Regolamento per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva del comune di Cattolica”*;

- la Delibera di Giunta Municipale n. 50 del 26.03.2019 con la quale è stata approvata : *L' Articolazione tariffaria 2019 (Allegato A) e la Disciplina per maggiorazioni, riduzioni e agevolazioni da applicare alla Tariffa corrispettiva puntuale, per l'anno 2019 (Allegato B)*;

Considerato che, con l'introduzione del servizio “porta a porta” su tutto il territorio comunale, si sono create criticità intorno alle aree commerciali del centro, nell'area portuale, in prossimità di alcuni chioschi di spiaggia e locali pubblici, dove sono ancora presenti alcuni cassonetti per la raccolta di carta, plastica, vetro e organico, collocati su aree pubbliche in maniera non conforme alle modalità previste dal sistema di raccolta “porta a porta”, creando vere e proprie “isole ecologiche”, motivo di diffuso degrado e causa di problematiche di ordine igienico-sanitario;

Vista la necessità di motivare gli operatori a tenere i bidoni loro assegnati, il più possibile negli spazi privati, con l'esposizione limitata al solo periodo di svuotamento delle varie matrici, secondo gli orari dei calendari di raccolta;

Ritenuto pertanto che questa situazione, presente ancora in un certo numero di casi, debba essere corretta in primis sanzionando i comportamenti scorretti, ed inoltre adeguando quanti non possono far a meno di occupare il suolo pubblico, alle norme del regolamento del Canone Unico attualmente in vigore;

Ritenuto a tal fine necessario emettere tale diffida che contiene le disposizioni sanzionatorie previste dall'art. 20 del Regolamento citato, approvato con Delibera di Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 34 del 19 aprile 2018, per correggere tali comportamenti;

PRESO ATTO

- che l'Amministrazione comunale in questi anni, in conformità e nel rispetto di quanto previsto negli atti sopra richiamati, in accordo col gestore e sulla base di determinazioni congiunte dei Sindaci prese in sede di Consiglio Locale di ATO/ATERSIR, ha operato per il miglioramento continuo del Servizio Igiene Urbana, attraverso l'introduzione di diverse modalità di gestione, che andassero anche ad incidere sulle abitudini dei cittadini, cercando di aumentare la raccolta differenziata in quantità e qualità, con un servizio domiciliare così articolato:

1. il passaggio su tutto il territorio comunale, al servizio di raccolta "porta a porta" nei confronti delle utenze domestiche (UD), con un unico calendario di raccolta, mattino a valle e pomeriggio a monte, della ferrovia ;
2. il servizio "porta a porta" delle utenze non domestiche (UND) (imprese artigianali, alberghi, ristoranti, bar, gelaterie, stabilimenti balneari, negozi, ecc.) presenti in tutto il territorio comunale, con l'esposizione dei contenitori, secondo specifici orari e calendari, diversi, categoria per categoria;
3. l'introduzione della tariffazione corrispettiva puntuale (TCP), dal 01.01.2019 per tutte le utenze (UD e UND);

- che su tutto il territorio comunale, è previsto che i bidoni del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, consegnati agli utenti in comodato d'uso gratuito, debbano essere custoditi all'interno della proprietà privata e debbano essere esposti solo per lo svuotamento, rispettando i giorni e gli orari dei conferimenti previsti dai calendari;

DISPONE

1. che i titolari di utenze domestiche (UD) e/o utenze non domestiche(UND), possono esporre su suolo pubblico i relativi contenitori/sacchi per la raccolta rifiuti urbani **solo** nei giorni ed ore previste per l'esposizione così come definito da calendario dal gestore del servizio;
2. che i bidoni esposti vengano ritirati subito dopo il loro svuotamento per salvaguardare il decoro urbano e per evitare che vengano utilizzati da altri;
3. che i titolari di utenze domestiche (UD) e/o utenze non domestiche (UND), proprietari, inquilini, amministratori di fabbricati e stabili, che abbiano **posizionato i contenitori dei rifiuti su suolo pubblico in modo permanente** e non solo nei giorni e nelle fasce orarie programmate per la raccolta del rifiuto, rimuovano gli stessi entro 30 giorni dalla data di efficacia della presente ordinanza dirigenziale e li posizionino all'interno delle aree di proprietà. In caso contrario verranno spostati dal Gestore del Servizio Rifiuti con l'ausilio della Polizia Locale, oltre all'applicazione delle sanzioni previste in materia.

DISPONE INOLTRE CHE

- **in via del tutto eccezionale**, non essendo contemplata la possibilità di posizionare i contenitori per la raccolta dei rifiuti su suolo pubblico:

- Nel caso in cui alcune utenze dovessero dichiarare la mancanza di spazio ad accogliere i propri contenitori in area privata, pertinenze/cortili o quant'altro, deve essere fatta richiesta occupazione di suolo pubblico, all'Amministrazione comunale, con le modalità previste al successivo punto.
- La richiesta dovrà essere corredata di idoneo elaborato grafico al fine di accertare l'impossibilità tecnica a contenere i bidoni all'interno della proprietà privata, successivamente verrà verificata dai Servizi Tecnici/ambiente insieme al gestore Hera, per vedere la congruità degli stessi per lo svolgimento del servizio; infine verrà applicato il canone unico a seguito del rilascio dell'autorizzazione di occupazione suolo pubblico, sentito il servizio di P.M.
- Le isole ecologiche così legittimate dovranno essere obbligatoriamente **Schermate/Coperte a cura e spese del soggetto richiedente**, con materiale idoneo a camuffare e/o mimetizzare la presenza di bidoni per la raccolta dei rifiuti, da realizzarsi con legno lamellare colore marrone o naturale, con apertura scorrevole e/o verticale coperto; le dimensioni delle coperture standard con i metri quadrati necessari sono fornite dal gestore, in base ai contenitori presenti.

DISPONE INFINE CHE

- le attività stagionali, dopo la chiusura, debbano ritirare all'interno delle proprie attività tutti i contenitori loro assegnati dal gestore.
- l'esposizione dei cartoni, della plastica e dell'indifferenziato, nelle aree commerciali del centro, Zona 1 - *Vie Carducci, Dante, Fiume e Curiel* e Zona 2 - *Vie Bovio, Buozzi, Dott. Ferri, Libertà, Mancini, Matteotti, P.le 1° Maggio, Nettuno, Resistenza, Risorgimento*, avvenga strettamente negli orari indicati dal calendario di raccolta (estivo ed invernale), al fine di evitare un'esposizione continua di rifiuti nelle vie del centro, a grave pregiudizio del decoro urbano.

STABILISCE

che la violazione alla presente Ordinanza dirigenziale verrà punita con sanzioni amministrative pecuniarie come definite dall'art.20 del citato Regolamento avente ad oggetto "*Attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio*" approvato dal Consiglio d'Ambito di ATERSIR (Delibera n. 34 del 19 aprile 2018);

che le violazioni contestate ad utenze domestiche condominiali, nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità del/i singolo/i trasgressore/i, comportano l'applicazione delle sanzioni nei confronti del responsabile condominiale o Amministratore condominiale (se nominato), quale rappresentante dell'intero condominio.

AVVISA

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

DISPONE

- 1) che gli ufficiali e gli agenti di Polizia Locale sono tenuti all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla stessa;
- 2) che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità con affissione all'albo pretorio e attraverso

la sua pubblicazione sul sito del Comune;

3) che il si provveda alla trasmissione della presente Ordinanza a:

- Servizi tecnici e Ambiente
- Comando di Polizia Locale;
- Urp – Servizi al cittadino;
- Ufficio Edilizia Privata.
- Ufficio SUAP

Cattolica, 28/04/2022

IL DIRIGENTE SETTORE 5
GADDI BALDINO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)